

# ***Voucher per lavoro accessorio e tracciabilità***

*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato sul proprio sito internet, in data **22 Marzo 2016**, un comunicato stampa in materia di Lavoro Accessorio.*

*In particolare, il Ministero evidenzia un proprio intervento, all'interno del primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act, per rendere pienamente tracciabili i voucher per le prestazioni di lavoro accessorio al fine di evitare un uso distorto di questa tipologia contrattuale.*

.....

In premessa , riteniamo utile qui di seguito ricordare brevemente la normativa dei Voucher per lavoro accessorio.

- Il lavoro accessorio è stato introdotto nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 276/2003. La finalità di tale istituto era in origine quella di far emergere aree di lavoro sommerso e al contempo favorire l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti particolarmente svantaggiati.

A tal fine il Legislatore ne aveva confinato l'ambito di applicazione a una platea limitata di soggetti quali i disoccupati di lunga durata, le casalinghe, gli studenti, i pensionati, i disabili, i soggetti residenti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari disoccupati da almeno sei mesi. Il d.lgs. 276/2003 aveva anche individuato i comparti di attività di esecuzione delle prestazioni (i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; l' insegnamento privato supplementare; i piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; la collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi) escludendo le attività agricole dal campo di applicazione. Beneficiari delle prestazioni potevano essere enti senza scopo di lucro, imprese familiari e soggetti non imprenditori o, se imprenditori, al di fuori dell'esercizio della propria attività. Per la corresponsione della retribuzione, infine, veniva introdotto il sistema dei voucher (allora di valore pari a 7,5 euro), con un

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

limite di 3000 euro annui al compenso complessivo accumulato dal prestatore durante l'anno solare e un massimo di 30 giornate lavorative per le singole attività.

- La Legge n. 80/2005 è intervenuta sulla disciplina ampliando il campo dei beneficiari anche alle imprese familiari operanti nel settore dei servizi e elevando il limite del compenso annuo a 5.000 euro per la generalità dei percettori e a 10.000 per i prestatori di attività in imprese familiari.
- La Legge 92/2012 è poi intervenuta in materia di lavoro accessorio sia per quanto attiene al campo di applicazione, sia con riferimento alla parte retributiva. La Legge esclude qualsiasi vincolo di natura soggettiva e oggettiva all'applicazione dello strumento, di fatto consentendo a chiunque di svolgere prestazioni accessorie, con l'esclusione di attività svolte presso un datore di lavoro con il quale è già in corso un rapporto di natura subordinata. Novità vengono introdotte anche nell'agricoltura, dove viene concesso il ricorso ai voucher a pensionati e studenti nelle imprese con un volume di affari annuo superiore a 7.000 euro e a qualsiasi soggetto nelle altre imprese, purché questi non fossero iscritti nel registro dei lavoratori agricoli l'anno precedente. La legge 92/2012, infine, conferma nei 5000 il limite della retribuzione complessiva, ma introduce anche un tetto di 2000 euro per le prestazioni effettuate a beneficio di un singolo committente.
- Nel Jobs Act, con il d.lgs. 81 del 15 Giugno 2015, il Governo interviene quindi su una normativa preesistente e consolidata, introducendo due novità. La prima è l'ulteriore incremento del limite annuo dei compensi, fissato in 7.000 euro, mantenendo al contempo quello dei 2.000 per le attività lavorative svolte a favore di ciascun committente. La seconda è l'introduzione del divieto del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

## ***Il comunicato stampa***

I voucher per le prestazioni di lavoro accessorio saranno resi pienamente tracciabili.

Le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l'indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata.

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

È quanto prevede una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act che verrà portato all'approvazione in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri.

Fermo restando il valore positivo dei voucher come strumento per favorire l'emersione del lavoro nero, la norma, che introduce una modalità di controllo analoga a quella già in essere per il cosiddetto "lavoro a chiamata", punta ad impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di aziende che - al pari di un cittadino che utilizza il biglietto dell'autobus solo se sale a bordo il controllore - acquistano il voucher, comunicano l'intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro.

Questo intervento è il primo e più immediato risultato di due filoni di attività. Il primo è rappresentato dall'attività ispettiva che conferma come le violazioni più ricorrenti in tema di voucher sono rappresentate dall'utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte "in nero".

Il secondo è costituito da un lavoro di monitoraggio e di valutazione che il Ministero del Lavoro sviluppa su tutte le regole del lavoro e che, nello specifico dei voucher, è stato condotto in collaborazione con INPS ed i cui risultati sono illustrati in un report pubblicato oggi sul sito del Ministero. Un lavoro che proseguirà e si svilupperà anche in futuro, in modo da poter valutare gli effetti di questo primo intervento: alla luce dei risultati, si valuterà la necessità di procedere ad ulteriori interventi.

Dal lavoro di monitoraggio finora svolto emergono dati interessanti.

È il caso, in particolare, dei voucher utilizzati per retribuire, nel corso del 2015, le prestazioni di lavoratori che nei mesi precedenti avevano già avuto un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con lo stesso datore: un fenomeno che interessa il 7,9% dei lavoratori se si prendono a riferimento i tre mesi precedenti; percentuale che sale al 10% se si considera un periodo di sei mesi. Il dato, che comunque appare in decrescita da Luglio (e quindi subito dopo l'entrata in vigore del decreto di riordino dei contratti), mostra un'incidenza maggiore nei settori del turismo, dei servizi e del commercio.

Altri dati significativi sono quelli relativi ai committenti che nel corso del 2015 hanno acquistato voucher per importi rilevanti.

Commercio, turismo e servizi sono i settori nei quali si concentra il maggior numero di committenti in riferimento agli acquisti complessivi di voucher superiori a 100mila euro. La presenza, tra i grandi committenti, di soggetti che operano nel settore delle manifestazioni

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

sportive e culturali si può spiegare come il risultato di un uso ormai consolidato del lavoro accessorio come strumento di retribuzione di prestazioni legate a grandi eventi sportivi, sociali e culturali che hanno un'effettiva natura occasionale. Per quanto concerne i settori del turismo, del commercio e dei servizi è invece necessario un approfondimento sui motivi che hanno determinato una forte crescita del ricorso al lavoro accessorio.

Su questi casi, che prefigurano possibili utilizzi irregolari dei voucher e pratiche di "sommersione" di rapporti di lavoro precedentemente regolamentati da forme contrattuali tipiche, si concentrerà, specificamente, l'attività di controllo. Questa attività, già espressamente prevista dal documento di programmazione della vigilanza 2016 predisposto dal Ministero del Lavoro, sarà resa più efficace grazie alla costituzione dell'Ispettorato del lavoro. L'affidamento a questa agenzia della gestione unitaria delle attività già svolte dagli ispettori del Ministero, dell'INPS e dell'INAIL consentirà, infatti, di unificare e potenziare le ispezioni nelle imprese e, di conseguenza, di dedicare maggiori risorse professionali e di tempo al lavoro di controllo e di analisi dei dati ricavabili dall'incrocio delle banche dati.

Anche questo intervento conferma l'intenzione e la volontà del Governo e del Ministero di combattere ogni forma di illegalità e di precarietà nel mercato del lavoro e di colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano una corretta concorrenza tra le imprese.

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)